



Bruxelles, 9.6.2020
C(2020) 3645 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2020

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants* - "POP") vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sui POP. Nel corso della nona conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, svoltasi a Ginevra (Svizzera) dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stata adottata la decisione di includere il dicofol nell'allegato A della convenzione (decisione SC-9/11). L'Unione europea ha sostenuto tale decisione sulla base della decisione (UE) 2019/639 del Consiglio. A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1021, la decisione normativa dovrebbe trovare riscontro nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 mediante l'adozione di un atto delegato distinto a tal fine.

Le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dicofol negli Stati membri dell'UE dovevano essere revocate entro il 30 marzo 2009 e a norma della decisione 2008/764/CE della Commissione la commercializzazione e l'impiego di tali prodotti non sono più autorizzati a partire dal 30 marzo 2010. Non sono inoltre previsti usi approvati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 26 novembre 2019 il progetto di modifica è stato sottoposto all'esame di un gruppo di esperti (riunione "POP CA"), le cui osservazioni sono state prese in considerazione nella misura del possibile. Il gruppo è composto da rappresentanti di tutti i portatori di interessi: rappresentanti degli Stati membri, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'industria chimica e della società civile.

Dal 29 novembre al 27 dicembre 2019 sul progetto di atto è stata organizzata una consultazione pubblica in risposta alla quale non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I sulla base degli sviluppi registrati nell'ambito della convenzione, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.6.2020

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco del dicofol

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti² ("la convenzione") sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza³ ("il protocollo").
- (2) L'allegato A della convenzione ("Eliminazione") contiene un elenco di sostanze chimiche per le quali ciascuna parte della convenzione è tenuta a vietare e/o adottare le misure legislative e amministrative necessarie per farne cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione, in occasione della sua nona riunione, la conferenza delle parti della convenzione ha deciso di modificare l'allegato A della convenzione al fine di includervi il dicofol senza alcuna deroga.
- (4) La parte A dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che contiene un elenco delle sostanze che figurano nella convenzione e nel protocollo, nonché delle sostanze che figurano unicamente nella convenzione, dovrebbe dunque essere modificata per includervi il dicofol.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

² GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.6.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN